

ACCORDO QUADRO
PER LA COLLABORAZIONE E CONSULENZA
IN CAMPO SCIENTIFICO E FORMATIVO

fra

IL COMUNE DI GENOVA, codice fiscale e partita iva 00856930102, rappresentato dal Sindaco Dott. Marco Bucci, nato a Genova il 31.10.1959, domiciliato per la carica in via Garibaldi 9, Genova, pec: comunegenova.@postemailcertificata.it

e

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Federico Del-fino, nato a Savona il 28.02.1972, domiciliato in via Balbi 5, 16126 Genova, pec: protocollo@pec.unige.it
(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiun-tamente anche "Parti")

Premesso:

- che il Comune di Genova è l'ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi;
- che l'Università di Genova è l'ente accademico che opera sul terri-torio genovese e ligure a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della formazione;
- che al fine di sviluppare le più opportune collaborazioni fra le due istituzioni è stato stipulato fin dal 1998, un accordo di collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo, rinnovato nel corso

degli anni;

- che l'Università e il Comune di Genova intendono nuovamente rinnovare l'Accordo quadro sottoscritto per un quinquennio in data 3 agosto 2018, al fine di proseguire e rafforzare la proficua collaborazione intrapresa;

- che l'evoluzione dell'UNIVERSITÀ, specialmente in tema di innovazione e trasferimento delle conoscenze e l'accresciuto ruolo del COMUNE specialmente riguardo allo sviluppo del territorio urbano e della promozione della città, rendono opportune forme più pregnanti e sistematiche di collaborazione;

- che in particolare si rende necessario, al fine di perseguire appieno la valorizzazione delle sinergie fra città ed università, proseguire nel rendere effettivi gli strumenti organizzativi di coordinamento previsti, individuando, sulla base di un adeguato scambio di informazioni, i punti di raccordo fra le reciproche autonome programmazioni e definendo specifici obiettivi;

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, compresi quelli legati alle attività sportive, si possa verificare la possibilità di attuare modalità di cooperazione;

- che per quanto riguarda i tirocini formativi e di orientamento per gli studenti dell'UNIVERSITÀ presso gli Uffici del COMUNE e/o altri Enti interessati all'uopo individuati dalle Parti si rimanda alla specifica convenzione per la realizzazione di tirocini, rinnovata il 20 giugno

2023;

- che al fine di consolidare e facilitare il processo di trasformazione in città intelligente, il Comune di Genova ha costituito insieme a Enel Distribuzione e all'Università degli studi di Genova l'Associazione Genova Smart City, il cui scopo è di individuare il processo e l'agenda di trasformazione per rendere Genova una città "smart", secondo l'accezione della Commissione Europea, coinvolgendo gli attori della ricerca, il mondo delle imprese, le istituzioni, la finanza e i cittadini;

- che da anni è in atto una collaborazione tra il Comune e l'Università di Genova nell'ambito delle iniziative volte all'accoglienza degli studenti stranieri.

Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382 recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" che, all'art. 66, prevede la possibilità di stipulare convenzioni fra l'Università e gli Enti pubblici e privati per svolgere attività di ricerca e consulenza, purché non osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica;

Visto lo Statuto ed i regolamenti dell'UNIVERSITÀ;

Visto lo Statuto del Comune di Genova che sancisce il principio della collaborazione con gli altri soggetti pubblici;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione dell'Ateneo del 27.09.2023 e della Giunta Comunale del 19.10.2023, che hanno autorizzato i legali rappresentanti degli Enti alla stipula del presente Accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Fra il Comune di Genova (in seguito denominato COMUNE) e l'Università degli studi di Genova (nel seguito denominata UNIVERSITÀ) viene stipulato il presente Accordo quadro allo scopo di sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture, la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria e del COMUNE, in quanto ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi.

2. I due Enti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune.

3. Ciascuno dei due Enti assicura all'altro, nell'ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 6, l'uso dei propri impianti ed attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.

Articolo 3

(Durata ed eventuale rinnovo)

1. Il presente Accordo quadro, che sostituisce integralmente quello già stipulato in data 03 agosto 2018, ha durata di cinque anni a decor-

rere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Articolo 4

(Recesso o scioglimento)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite P.E.C..

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell' Accordo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Articolo 5

(Comitato Permanente di Collegamento)

1. Il COMUNE e l'UNIVERSITÀ istituiscono un Comitato Permanente di Collegamento composto dal Sindaco, o suo delegato, insieme a due rappresentanti della Civica Amministrazione, designati dal Sindaco stesso, e dal Rettore, o suo delegato, insieme a due rappresentanti dell'UNIVERSITÀ, designati dal Rettore medesimo, con il compito di:

- a) individuare i punti di raccordo fra le reciproche ed autonome programmazioni e adeguati obiettivi rispetto ai settori di attività di potenziale e mutuo interesse;
- b) monitorare le attività comuni pattuite dalle strutture dei due Enti;
- c) procedere ad un regolare scambio di informazioni;
- d) esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione fra le Parti anche nel quadro più ampio della promozione di nuove attività di sviluppo culturale, sociale, economico, sportivo e promozione della città.

Per l'Università i componenti sono la Prof.ssa Nicoletta Dacrema, Prorettrice vicaria, in qualità di delegata del Rettore, il Prof. Fabrizio Benente, Prorettore alla terza missione, divulgazione, public engagement e impatto sociale e la Prof.ssa Renata Paola Dameri, Prorettrice all'internalizzazione.

Per il Comune i componenti sono il dott. Alessandro Aronica, Vice-direttore Generale, l'ing. Michele Prandi, Direttore dell'Area Gestione del territorio, il dott. Nicola Iacobone, Dirigente della Formazione

– Scuola di Amministrazione del Comune di Genova, in qualità di delegato del Sindaco.

2. Le Parti concordano fin da subito che argomenti di particolare interesse ed impegno, fatta salva l'individuazione di altri temi, sono:

- la collaborazione nel campo della programmazione e della gestione del territorio e nell'ambiente urbano;
- la collaborazione nel campo della valorizzazione delle competenze specialmente al fine della promozione d'impresa, dell'innovazione e dell'attrattività del territorio cittadino per i giovani qualificati genovesi, italiani e stranieri, anche mediante l'organizzazione e lo svolgimento di tirocini formativi e di attività formative (a titolo di esempio tesi di laurea e/o percorsi di alternanza scuola lavoro), nel rispetto della vigente normativa;
- la collaborazione per l'attivazione di Master o corsi di perfezionamento scientifico e altre iniziative di formazione finalizzati, fra l'altro, allo sviluppo di capacità tecnico-professionali orientate alle esigenze delle professioni del mare;
- la collaborazione per lo sviluppo delle reti telematiche e dei servizi a valore aggiunto verso la "città digitale";
- la collaborazione per la realizzazione, secondo criteri di innovazione e sostenibilità, di progetti ad alto valore tecnologico, particolarmente improntata al miglioramento della prestazione e della fruizione da parte dei cittadini, contribuendo a rendere Genova una "Smart City";
- la collaborazione per lo sviluppo della cultura come fattore

economico;

- la collaborazione per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, a partire dai giovani, per l'affermazione di modelli di governance democratica;
- la collaborazione in tema di mobilità studenti e di accoglienza degli studenti stranieri.

3. Al fine di rendere più agevole l'attività del Comitato, lo stesso potrà avvalersi della collaborazione di esperti in materia scientifica, tecnologica, umanistica e della comunicazione, scelti di comune accordo dalle Parti.

4. Inoltre COMUNE e UNIVERSITÀ, per rendere più efficienti le azioni da intraprendere, individueranno ciascuno al proprio interno un ufficio di riferimento con compiti di segreteria, monitoraggio e circolazione delle informazioni.

5. Il Comitato dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Articolo 6

(Accordi attuativi)

1. La collaborazione fra il COMUNE e l'UNIVERSITÀ potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi, stipulati dagli Enti in aderenza all'autonomia prevista dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Parti, del presente Accordo quadro e della normativa vigente e potranno riguardare i settori sopra indicati, quelli che saranno individuati dal Comitato di cui al precedente articolo, ovvero essere autonomamente proposti dalle strutture specificamente interessate.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli appositi contratti o accordi specifici di tipo operativo, sottoscritti in data precedente alla firma del presente Atto.

4. Sulla base di quanto programmato nell'ambito del Comitato di cui all'art. 5, le strutture universitarie e le Direzioni del COMUNE potranno stipulare i relativi accordi attuativi, mediante apposito atto e comunicando anticipatamente al Comitato i temi e i termini dell'istituendo rapporto.

Articolo 7

(Oneri economici)

1. Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente Accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 8

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi

Articolo 9

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 10

(Sicurezza)

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Articolo 11

(Coperture assicurative)

1. Le Parti, garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in re-

lazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. Per quanto riguarda i tirocini formativi e di orientamento per gli studenti dell'UNIVERSITÀ presso gli Uffici del COMUNE e/o altri Enti interessati all'uopo individuati dalle Parti (Società partecipate), si rimanda alla "convenzione per la realizzazione di tirocini".

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

1. I ruoli dell'Università e degli Enti convenzionati, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili al presente Accordo oppure in mancanza in uno specifico atto.

Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili al presente Accordo e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente Accordo siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dall'Accordo stesso.

Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione del presente Accordo.

Articolo 13

(Incompatibilità)

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 14

(Registrazione)

1. Il presente Atto si compone di n. 13 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà al Comune il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Per il Comune di Genova

Per l'Università degli studi di Genova

Il Sindaco

Il Rettore

Dott. Marco Bucci

Federico Delfino